Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 14 dicembre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L' importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all' Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *ottobre* 1957
*registrato alla Corte dei conti l'*8 *novembre* 1957
registro n. 12 *Aeronautica, foglio n.* 301

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« ALLA MEMORIA »

JACUBELLA Franco, 1° aviere marconista. — Marconista di velivoli da bombardamento e da trasporto, già distintosi, effettuava intensissima attività bellica dimostrandosi sempre combattente valoroso e sereno. Sostituitosi volontariamente ad un collega ammalato in rischiosissima impresa culminata in uno scontro aereo con numerosi caccia avversari, coraggiosamente combatteva con le armi di bordo fino all'estremo limite delle sue possibilità. Ferito gravemente, periva nel successivo rogo dell'aereo abbattuto, immolando la giovane vita per la Patria. — Cielo di Sfax (Tunisia), 24 novembre 1942.

« A VIVENTI »

GIRARDELLO Giorgio, tenente pilota complemento. — Capo equipaggio di apparecchio da trasporto, affermatosi in azioni di bombardamento con scontri aerei in cui aveva contribuito all'abbattimento di due caccia avversari, effettuava intensissima attività di volo e superava con perizia ed ardimento rischi di lunghe navigazioni su mare aperto e su territorio nemico sempre esposto all'offesa avversaria. Si prodigava fino al limite della propria resistenza per il successo di numerosissimi collegamenti della madre Patria con i territori oltremare. — Cielo dell'A. S. I. e del Mediterraneo, 15 giugno 1940-16 luglio 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

« ALLA MEMORIA »

TENCHINI Terzo, tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da ricognizione strategica, già più volte distintosi, effettuava alcune azioni spinte in profondità, su munitissime basi riportando dati preziosi sull'attività del nemico. Da una missione di particolare importanza, quando più infuriava la battaglia e per la quale si era offerto volontario, non faceva ritorno alla propria base. Cielo della Cirenaica, 22 novembre-3 dicembre 1941.

« A VIVENTI »

DI GAETANO Salvatore, tenente pilota. — Pilota capo equipaggio già distintosi in difficili e rischiosi voli di guerra per quali si era offerto volontario, effettuava azioni di bombardamento notturno su munita base nemica, arrecando gravissimi danni alle attrezzature aeroportuali. Dimostrava in ogni caso alto senso del dovere, abnegazione e coraggio. — Cielo di Malta, novembre 1942.

CHERCHI Costantino, 1° aviere A. S. — Durante i violenti bombardamenti aerei nemici sul suo aeroporto, con prontezza e spontaneità accorreva senza curarsi del grave rischio incombente, per ricercare e soccorrere i colpiti. Mirabile esempio di senso del dovere, altruismo, abnegazione e ardimento costante. — Elmas (Cagliari), giugno 1940-10 maggio 1943.

CAMPEDELLI Giuseppe, 1° aviere motorista. — Motorista di velivolo da trasporto, già distintosi, partecipava a numerose missioni di collegamento con l'A. S. I. In una di esse, attaccato da caccia nemici dimostrava belle doti di combattente e coadiuvava validamente il capo equipaggio, ad effettuare un atterraggio di fortuna con l'apparecchio gravemente danneggiato. — Cielo del Mediterraneo, 11 ottobre 1941-29 novembre 1942.

(6795)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 novembre 1957, n. 1164.

Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di concessioni tariffarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati gli Accordi conclusi, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947, tra l'Italia ed i seguenti Stati, con annesse liste di concessioni tariffarie:

Stati Uniti d'America, Ginevra, 27 giugno 1955;
Gran Bretagna, Ginevra, 25 luglio 1955;
Danimarca, Ginevra, 30 novembre 1955;
Svezia, Ginevra, 30 novembre 1955;
Austria, Ginevra, 18 aprile 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO — GAVA — GALLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 novembre 1947.

ACCORD GENERAL

SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII

RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

Les Délégations de l'Italie et des Etats-Unis ont terminé leurs négociations en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la Liste XXVII et dont les résultats sont indiqués dans le rapport ci-joint.

Genève, le 27 juin 1955.

Signé au nom de la Délégation de l'Italie
NOTARANGELI

Signé au nom de la Délégation des Etats-Unis
KENNEDY

RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS ENGAGÉES AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII AVEC LES ETATS-UNIS

MODIFICATIONS APPORTEES A LA LISTE XXVII ITALIE

B) *Concessions à modifier*

Position du tarif	Désignation des produits	Taux des droits consolidés dans les Listes en vigueur	Taux des droits qui doivent être consolidés
1098	Machines et appareils, accessoires, pour l'imprimerie; caractères et autre matériel pour l'imprimerie: *b*) machines à composer et à fondre les caractères, et leurs parties	7 %	15 %

C) *Nouvelles concessions sur les positions des Listes en vigueur*

Position du tarif	Désignation des produits	Taux des droits consolidés dans les Listes en vigueur	Taux des droits qui doivent être consolidés
1132	Machines à calculer, machines de comptabilité, caisses enregistreuses et autres machines de comptabilité similaires, et leurs parties: *c*) machines de comptabilité et de statistique, à cartes perforées, y compris les perforatrices («perforatrici di schede»), trieuses, vérificatrices et tabulatrices	15 %	7 %
	e) parties: 2) non dénommées: ex beta) de machines de comptabilité et statistique, à cartes perforées, et de perforatrices («perforatrici di schede»)	20 %	12 %

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 novembre 1947.

CONSULTATIONS UNDER ARTICLE XXVIII

RESULTS OF CONSULTATIONS

The Delegations of Italy and the United Kingdom have concluded their consultations for the modification of concessions provided for in Schedule XXVII, as set out in the report attached.

Geneva, 25 July 1955

Signed for the Delegation of Itay
NOTARANGELI

Signed for the Delegation of the United Kingdom
G. BOOTH

RESULTS OF CONSULTATIONS UNDER ARTICLE XXVIII FOR THE MODIFICATION OF CONCESSIONS PROVIDED FOR IN SCHEDULE XXVII.

CHANGES IN SCHEDULE XXVII ITALY

D) *New concessions on items not in existing Schedules*

Tariff Item No.	Description of Products	Rate of Duty	Rate of Duty to be bound
348 *a*-4	— sodium cyanide	50 %	30 %

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo tra l'Italia e la Danimarca ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 novembre 1947.

ACCORD GENERAL

SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS

Les Délégations de l'Italie et du Danemark ont terminé leurs négociations en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la Liste XXVII et dont les résultats sont indiqués dans le rapport ci-joint.

Genève, le 30 novembre 1955

Signé au nom de la Délégation de l'Italie
NOTARANGELI

Signé au nom de la Délégation du Danemark
H. E. KASTOFT

RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS ENGAGÉES AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII AVEC LE DANEMARK

MODIFICATIONS APPORTEES A LA LISTE XXVII ITALIE

A) *Concessions à retirer*

Position du tarif	Désignation des produits	Taux des droits consolidés dans les listes en vigueur
31	Fromages de toutes sortes:	
ex *b*	des types Samsoe-cheese, steppe-cheese, table-cheese et bread-cheese	10 % ad valorem
ex *c*	des types Samsoe-cheese, steppe-cheese, table-cheese et bread-cheese, en emballages d'un poids net jusqu'à 250 grammes	11 % ad valorem

C) *Nouvelles concessions sur les positions des Listes en vigueur*

Position du tarif	Désignation des produits	Taux des droits consolidés dans les listes en vigueur	Taux des droits qui doivent être consolidés
15	Volailles domestiques abattues	11 % ad valorem	franchise
ex 22	Poissons d'eau douce:		
	truites et truitelles (Salmo fario, Salmo irideus), Saumons (Salmo salar), Perches (Perca fluviatilis), Lavarets (Coregonus lavaretus), Gardons (Gobius fluviatilis), Brochets (Esox Lucius) .	20 % ad valorem	10 % ad valorem
32 *a*	Oeufs d'oiseaux:		
	en coquilles .	10 % ad valorem	franchise
ex 1156	Machines et appareils pour la fabrication du ciment	25 % ad valorem	20 % ad valorem

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo tra l'Italia e la Svezia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 novembre 1947.

ACCORD GENERAL
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII

RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

Les Délégations de l'Italie et de la Suède ont terminé leurs négociations en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la Liste XXVII et dont les résultats sont indiqués dans le rapport ci-joint.

Genève, le 30 novembre 1955

Signé au nom de la Délégation de l'Italie
NOTARANGELI

Signé au nom de la Délégation de la Suède
P. K. KOLLBERG

RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS ENGAGÉES AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII AVEC LA SUÈDE

MODIFICATIONS APPORTEES A LA LISTE XXVII ITALIE

A) *Concessions à retirer*

Position du tarif	Désignation des produits	Taux des droits consolidés dans les listes en vigueur
546	Panneaux, plaques, blocs et similaires, en bois ou en produits végétaux divers, défibrés, en sciure ou en copeaux de bois, agglomérés avec ou sans résines naturelles ou artificielles ou avec ou sans autres liants organiques:	
	A) poreux, pour isolement	18 % ad valorem
	B) autres	22 % ad valorem

C) *Nouvelles concessions sur les positions des Listes en vigueur*

Position du tarif	Désignation des produits	Taux des droits consolidés dans les listes en vigueur	Taux des droits qui doivent être consolidés
ex 893 *a* et *b*	Fils pour résistances électriques, en alliages en ferrochrome ayant une teneur de 18% jusqu'à 25% en chrome et de 4% jusqu'à 6% en aluminium et la présence éventuelle de cobalt dans le pourcentage maximum de 1%:		
	ex 1) de section ronde	22 %	15 %
ex 896 *a* 3 *alpha B*	Feuillards pour résistances électriques, en alliages en ferrochrome ayant une teneur de 18% jusqu'à 25% en chrome et de 4% jusqu'à 6% en aluminium et la présence éventuelle de cobalt dans le pourcentage maximum de 1%, d'une épaisseur maximum de 3 mm. et d'une largeur maximum de 50 mm. . .	20 %	14 %

D) *Nouvelles concessions sur les positions ne figurant pas dans les Listes en vigueur*

Position du tarif	Désignation des produits	Taux des droits actuellement en vigueur	Taux des droits qui doivent être consolidés
ex 893 *a* et *b*	Fils pour résistances électriques, en alliages en ferrochrome ayant une teneur de 18% jusqu'à 25% en chrome et de 4% jusqu'à 6% en aluminium et la présence éventuelle de cobalt dans le pourcentage maximum de 1%:		
	ex 2) de section autre que ronde	35 %	15 %

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo tra l'Italia e l'Austria ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 novembre 1947.

ACCORD GENERAL

SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII

RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

Les Délégations de l'Italie et de l'Autriche ont terminé leurs consultations pour la modification des concessions prévues dans la Liste XXVII dont les résultats sont exposés dans le rapport ci-joint.

Genève, le 18 avril 1956

Pour la Délégation d'Italie
NOTARANGELI

Pour la Délégation de l'Autriche
STANDENAT

RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS ENGAGÉES AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII AVEC L'AUTRICHE

LISTE XXVII ITALIE

D) *Nouvelle concession sur une position ne figurant pas dans la liste*

Position du tarif	Désignation des produits	Droit actuel	Droit convenu
546	Panneaux, plaques, blocs et similaires, en bois ou en produits végétaux divers, défibrés, en sciure ou en copeaux de bois, agglomérés avec résines naturelles ou artificielles ou avec autres liants organiques	35 %	
	Les panneaux, plaques, blocs et similaires, poreux pour isolement, en bois ou en produits végétaux divers, défibrés, en sciure ou en copeaux de bois, agglomérés avec ou sans résines naturelles ou artificielles ou avec ou sans autres liants organiques, sont admis, sous réserve de l'observation des régles et des conditions à établir par le Ministre des Finances, à un droit de 21% ad valorem dans la limite de contingents annuels établis sur la base de 105% de la moyenne des tonnages importés en Italie de chaque pays fournisseur pendant les années 1954 et 1955.		
	Les panneaux, plaques, blocs et similaires, autres que les poreux pour isolement, en bois ou en produits végétaux divers, défibrés, en sciure ou en copeaux de bois, agglomérés avec ou sans résines naturelles ou artificielles ou avec ou sans autres liants organiques, sont admis, sous réserve de l'observation des régles et des conditions à établir par le Ministre des Finances, à un droit de 25% ad valorem dans la limite de contingents annuels établis sur la base de 79,4% de la moyenne des tonnages importés en Italie de chaque pays fournisseur pendant les années 1945 et 1955.		

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 1165.

Diminuzione del contributo per assegni familiari nel settore del credito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto il testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
Vista la legge 16 maggio 1956, n. 504;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1957 il contributo per gli assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi, comprensivo del contributo supplementare per la indennità di caropane previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 46 % della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, nei limiti dei massimali vigenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 88. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1957, n. 1166.

Sostituzione di due membri della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;
Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684, col quale venne costituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione;
Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale venne ricostituita la predetta rappresentanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1948, n. 1354;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Giovanni Di Raimondo e il prof. dott. ing. Gustavo Colonnetti cessano di far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione.

Art. 2.

Dalla stessa data sono chiamati a far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione di cui al precedente articolo il dott. ing. Arcangelo Florena, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato e il professore Egidio Reale, ambasciatore a riposo, quale rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 100. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1957, n. 1167.

Variazioni all'elenco dei prodotti ammessi al rimborso previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103.

IL PRESIDENNE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 10 marzo 1955, n. 103, contenente la delega a formare ed approvare l'elenco dei prodotti dell'industria meccanica che, ai sensi dell'articolo 1 della legge stessa, sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1955, n. 367;

Riconosciuta la opportunità di apportare alcune modifiche al detto decreto 20 aprile 1955, n. 367 e di estendere ad altri prodotti la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali sui materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Ai prodotti compresi nella tabella annessa al presente decreto è estesa la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali previsti dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 103, nella misura per ciascuno di essi indicata nella tabella medesima.

Art. 2.

Le aliquote di restituzione del dazio e degli altri diritti doganali previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367 per i sottoindicati prodotti sono sostituite dalle seguenti:

Numero e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote in lire per Kg.
della tariffa	della statistica		
ex 902	3512	Costruzioni metalliche di ferro e acciaio e loro parti o elementi lavorati (esclusa la bulloneria e la viteria non montate), come pezzi per ponti, carpenterie, serrande, piloni, intelaiature, cancellate, grate, tettoie e simili, anche con accessori di altre materie, zincati	18
		non zincati	15
1013 a) b) c)	4027-4030	Lame da seghe:	
		fino a L. 200 del valore di fattura al kg.	15
		da L. 200 a L. 400 del valore di fattura al kg.	20
		da L. 401 a L. 600 del valore di fattura al kg.	30
		da L. 601 a L. 1000 del valore di fattura al kg.	50
		da L. 1001 a L. 2000 del valore di fattura al kg.	100
		da L. 2001 a L. 3000 del valore di fattura al kg.	200
		da L. 3001 a L. 4000 del valore di fattura al kg.	300
		superiore a L. 4000 del valore di fattura al kg.	600
		Nella dichiarazione di esportazione deve essere indicata la composizione del metallo di cui il prodotto è costituito.	
1022 d)	4065	Altri oggetti di coltelleria non nominati nè compresi altrove, altri, compresi le scuri, mannaie ed altri oggetti simili da macellaio e da cucina:	
		1) di acciaio inossidabile	100
		2) di ferro o acciaio comune	20

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — GAVA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 101. — RELLEVA

Tabella dei prodotti ammessi, all'atto della esportazione, al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali

Numero e lettera della tariffa	Numero e lettera della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote in lire per Kg.
ex 777	2974-2981	Ossature per ombrelli e ombrellini, montate, (con o senza manico o bastone):	
		bastoni per ombrelli e ombrellini anche se forniti di puntale, di ghiere o di molle, (con detrazione del peso delle parti fatte di materiale diverso dal ferro e dall'acciaio):	
		bacchette, stecche e controstecche fatte di ferro o di acciaio	30
ex 778	2983	Guarniture per ombrelli e ombrellini, (anelli, puntali, ghiere, molle e simili) fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	30
ex 891	3406	Lamiere di ferro o di acciaio perforate di forma quadrata o rettangolare	20
ex 892	3414	Lamiere di ferro o di acciaio tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate	20
ex 905	3525-3526	Bombole o recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti (comunque saldati)	20
ex 1026		Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, persiane, per carrozzeria, selleria, valigeria ed altri lavori della specie, non nominati nè compresi altrove, come reggitende, attaccapanni, attacca cappelli, mensole ed angoliere e simili:	
b)	4093-4094	Guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili, lavorati, fatti prevalentemente di ferro od acciaio:	
		a) dorati o argentati	15
		b) altri	15
ex 1107		Accessori e parti staccate di telai e macchine per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie, reti e dei loro meccanismi complementari.	
e)	4363-4364	altri:	
		fatti prevalentemente di ghisa	15
ex 1108		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione del feltro, e loro parti.	
		Accessori e parti staccate:	
c)	4369	1) forme e matrici:	
		beta) di metallo fatti prevalentemente di ghisa	15
	4370	2) altri, fatti prevalentemente di ghisa	15
ex 1251	4841	Strumenti per la navigazione marittima e fluviale (limitatamente alle bussole giroscopiche, escluso il girapilota)	35
ex 1255	4849-4850	Apparecchi da proiezioni cinematografiche con o senza obiettivi per cinematografia sonora o muta, e loro parti escluse quelle ottiche	40
ex 1343		Bottoni:	
	5158	a pressione di ferro	40

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1168.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

E' istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia un corso di perfezionamento in fisica nucleare applicata alla medicina il cui ordinamento è il seguente:

Corso di perfezionamento in fisica nucleare applicata alla medicina

Art. 253. — Il corso ha la durata di un anno ed ha sede presso la clinica medica nell'Università di Pisa. Il direttore del corso è il professore di ruolo di clinica medica.

Art. 254. — Gli insegnamenti sono i seguenti:
a) matematica;
b) fisica nucleare;
c) radiochimica;

d) impiego dei radioisotopi nella medicina sperimentale;

e) diagnostica con i radioisotopi;

f) terapia con i radioisotopi;

g) patologia e profilassi delle radiazioni.

La Direzione del corso potrà integrare le lezioni con conferenze su argomenti speciali.

Gli insegnamenti sono corredati da esercitazioni pratiche e da un periodo di internato presso la clinica medica (Centro di medicina nucleare).

Art. 255. — Alla fine del corso, gli allievi dovranno sostenere un esame unico sulle materie di insegnamento riunite in due gruppi:

a) matematica, fisica nucleare e radiochimica;

b) impiego dei radioisotopi nella medicina sperimentale, diagnostica con i radioisotopi, terapia con i radioisotopi, patologia e profilassi delle radiazioni.

Superato l'esame, gli allievi conseguono un attestato di frequenza e profitto.

Il corso di perfezionamento in medicina nucleare funzionerà con i mezzi della clinica medica generale e con le tasse, soprattasse e contributi versati dagli iscritti. L'ammontare delle tasse e contributi è fissato secondo i criteri stabiliti nell'art. 171 dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957

GRONCHI

Moro

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 89. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1957, n. **1169.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 16 è così modificato:

« La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo ».

Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne
(indirizzo europeo)

Art. 19. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo è di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte medioevale e moderna;
10) Geografia.

Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6):

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura romena;
4) Lingua e letteratura inglese;
5) Lingua e letteratura tedesca;
6) Lingue e letterature scandinave;
7) Lingua e letteratura russa;
8) Lingua e letteratura polacca;
9) Lingua e letteratura ungherese;
10) Lingua e letteratura neo-greca;
11) Filologia romanza;
12) Filologia germanica;
13) Filologia slava;
14) Storia della lingua italiana;
15) Storia della musica;
16) Letteratura greca;
17) Lingua e letteratura latina medioevale;
18) Filologia bizantina;
19) Storia romana;
20) Storia greca;
21) Storia della filosofia;
22) Filosofia del linguaggio.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente

dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Nella Facoltà dove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente.

Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Nel diploma di laurea dovrà farsi esplicita menzione della lingua e letteratura a cui il laureato si è specialmente dedicato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 102. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1957, n. 1170.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 421. — Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in oncologia sono aggiunti quelli di « fisiologia e patologia dello sviluppo » e di « oncologia sperimentale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 103. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1957.

Nomina del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna, con sede nel comune di Torricella Peligna (Chieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 16 novembre 1930, la Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna, società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Torricella Peligna (Chieti) è stata sciolta e posta in liquidazione;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1950, col quale l'avv. Luigi Flauti veniva nominato liquidatore della predetta azienda, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che l'avv. Flauti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Attesa l'urgenza;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Scopa è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna, avente sede nel comune di Torricella Peligna (Chieti), in sostituzione dell'avv. Luigi Flauti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina, è vacante la cattedra di « microbiologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6948)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

Circolare n. A-43 del 27 novembre 1957, concernente importazioni ed esportazioni moduli valutari.

(6924)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo Mondaviese, con sede in Mondavio (Pesaro-Urbino)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1957, la Società cooperativa di consumo Mondaviese, con sede in Mondavio, costituita con atto del notaio Pio Cartacci del 27 dicembre 1951 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Remo Beni.

(6747)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

E.T.F.A.S.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Donigala Siurgus (Cagliari), di complessivi ettari 12.47.90, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3115 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta MELONI SIOTTO Raimonda fu Francesco e trasferiti all'Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna è determinata in L. 614.933,10 (lire seicentoquattordicimilanovecentotrentatre e cent. 10), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 gennaio 1953.

I seguenti dati castali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 18, particella 115: superficie Ha. 0.21.92
Foglio 18, particella 60: superficie Ha. 7.42.55
Foglio 14, particella 65: reddito dominicale L. 62,54

Corrige

Foglio 18, particella 115: superficie Ha. 0.21.95
Foglio 18, particella 60: superficie Ha. 7.43.55
Foglio 14, particella 65: reddito dominicale L. 67,54

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Orani (Nuoro) di complessivi ettari 123.89.50, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1807 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 282 del 5 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta SENES SIOTTO Costantino fu Antonio e trasferiti all'Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna è determinata in L. 2.039.185,90 (lire duemilionitrentanovemilacentottantacinque e cent. 90), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5 comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati castali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 31, particella 16: reddito dominicale L. 190,08

Corrige

Foglio 31, particella 16: reddito dominicale L. 180,08

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Orotelli (Nuoro), di complessivi ettari 77.65.95, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 dicembre 1952, n. 1808 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta SENES SIOTTO Costantino fu Antonio e trasferiti all'Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna è determinata in L. 1.290.218,80 (lire unmilioneduecentonovantamiladuecentodiciotto e cent. 80), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati castali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 11, particella 33: superficie Ha. 2.92.25
Foglio 11, particella 32: reddito dominicale L. 37,99

Corrige

Foglio 11, particella 33: superficie Ha. 2.92.22
Foglio 11, particella 33: reddito dominicale L. 37,99

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Escalaplano (Nuoro), di complessivi ettari 143.14.17, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1809 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' BONIFICHE SOCIALI SARDE, con sede in Cagliari, e trasferiti all'Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna è determinata in L. 437.478,70 (lire quattrocentotrentasettemilaquattrocentosettantotto e cent. 70), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati castali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 5: numero di mappa 33
Foglio 28, particella 50: superficie Ha. 98.13.20
Foglio 28, particella 50: reddito dominicale L. 588,79
Foglio 8, particella 27: superficie Ha. 4.89.20

Corrige

Foglio 5: numero di mappa 35
Foglio 28, particella 50: superficie Ha. 12.00.00
Foglio 28, particella 50: reddito dominicale L. 72,00
Foglio 8, particella 27: superficie Ha. 4.89.90

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Iglesias (Cagliari), di complessivi ettari 1335.73.36, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1811 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' BONIFICHE SOCIALI SARDE, con sede in Cagliari, e trasferiti all'Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna è determinata in L. 4.327.124,15 (lire quattromilionitrecentoventisettemilacentoventiquattro e cent. 15), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati castali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio A/13, particella 15: superficie Ha. 0.00.13

Corrige

Foglio A/13, particella 15: superficie Ha. 0.00.15

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Perdasdefogu (Nuoro), di complessivi ettari 225.96.88, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1812 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' BONIFICHE SOCIALI SARDE, con sede in Cagliari e trasferiti all'Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna è determinata in L. 572.162,10 (lire cinquecentosettantaduemilacentosessantadue e cent. 10), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati castali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 26: numero di mappa 22
Foglio 26: qualità di coltura Pascolo cespugliato II
Foglio 26: superficie Ha. 11.97.60
Foglio 26: reddito dominicale L. 53,62
Foglio 26, particella 3: qualità di coltura Pascolo cespugliato II
Foglio 26, particella 8: superficie Ha. 3.37.60
Foglio 34, particella 21: superficie Ha. 0.28.80
Foglio 26, particella 68: superficie Ha. 81.87.65
Foglio 26, particella 36: qualità di coltura Pascolo cespugliato II

Corrige

Foglio 26: numero di mappa 17
Foglio 26: qualità di coltura Pascolo cespugliato I
Foglio 26: superficie Ha. 0.65.60
Foglio 26: reddito dominicale L. 5,25
Foglio 26, particella 3: qualità di coltura Pascolo cespugliato I
Foglio 26, particella 8: superficie Ha. 3.37.00
Foglio 34, particella 21: superficie Ha 0.29.80
Foglio 26, particella 68: superficie Ha. 81.87.05
Foglio 26, particella 36: qualità di coltura Pascolo cespugliato I

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Iglesias (Cagliari), di complessivi ettari 110.87.65, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3230 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA « MONTEPONI », con sede in Torino, e trasferiti all'Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna è determinata in L. 369.125,55 (lire trecentosessantanovemilacentoventicinque e cent. 55), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 17 gennaio 1953.

I seguenti dati castali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio B/16, particella 60: superficie Ha. 123.07.00
Foglio C/4, particella 11: superficie Ha. 0.14.95
Foglio C/2, particella 37: qualità di coltura Oliveto II
Foglio C/2, particella 39: qualità di coltura Frutteto III

Corrige

Foglio B/16, particella 60: superficie Ha. 110.13.50
Foglio C/4, particella 11: superficie Ha. 0.14.85
Foglio C/2, particella 37: qualità di coltura Orto II
Foglio C/2, particella 39: qualità di coltura Oliveto III

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6760)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

269° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Roma 15 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici il 25 ottobre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale alla S.r.l. Curzio Nitoglia, con sede in Civita d'Oricola, provincia di L'Aquila, è concessa per la durata di anni dieci a

decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare il giacimento di argilla per laterizi sito nella località « Cerri », del territorio del comune di Oricola, provincia di L'Aquila.

Decreto del Prefetto della provincia di Genova 8 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti Ufficio distaccato di Firenze il 10 settembre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Società di fatto Segalerba e Torriglia, con sede in Genova, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione per la coltivazione del giacimento di acque minerali in zona Dercogne, località « La Perla », in territorio dei comuni di Genova, Bargagli e Davagna, provincia di Genova.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Roma 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici il 13 settembre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale alla « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, è concessa per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare i giacimenti di fluorite siti in località « Monte delle Fate » in territorio dei comuni di Bracciano, Cerveteri e Tolfa, provincia di Roma.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 8 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale è revocata la concessione mineraria di argilla denominata « Pizzale » in comune di Voghera, provincia di Pavia, accordata con decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano il 4 giugno 1956 alla Società per azioni « C. Palli e Figli », con sede sociale in Voghera, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1957, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 260, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Stella Alpina », in comune di San Martino de' Calvi, provincia di Bergamo, accordata con decreto Ministeriale 9 febbraio 1955 per la durata di anni trenta al dott. Francesco Balestra, è trasferita ed intestata alla « Stella Alpina Società Semplice », con sede in Mojo de' Calvi, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1957, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 24, con il quale la concessione perpetua delle sorgenti di acqua minerale denominata « Fonte Eletta », sita in località Val d'Assano, nel territorio del comune di Riardo, provincia di Caserta, di cui è titolare, in base al decreto Ministeriale 20 febbraio 1933 la Società anonima Fonte Eletta, è trasferita ed intestata, con effetto decorrente dal 1° gennaio 1955, alla S.p.A. dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 8 novembre 1957, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 277, con il quale la concessione perpetua della sorgente di acqua acidulo-alcalina denominata « Fonte Pliniana », sita in località Caldana, nel territorio del comune di Riardo, provincia di Caserta, di cui è titolare, in base al decreto Ministeriale 3 marzo 1950, la Società anonima Fonte Eletta, è trasferita ed intestata, con effetto decorrente dal 1° gennaio 1955, alla S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma.

(6886)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 287

Corso dei cambi del 13 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,97	624,90	624,97	624,97	624,89	—	624,97	624,95	624,98	624,94
$ Can.	641,65	640,50	639,50	650,50	640,50	—	640,25	641 —	640,75	640,50
Fr. Sv. lib.	145,82	145,80	145,80	145,81	145,70	—	145,82	145,80	145,81	145,82
Kr. D.	90,40	90,42	90,40	90,50	90,35	—	90,44	90,40	90,38	90,41
Kr. N.	87,43	87,43	87,46	87,46	87,40	—	87,45	87,40	87,38	87,40
Kr. Sv.	120,78	120,75	120,78	120,84	120,60	—	120,69	120,80	120,77	120,80
Fol.	164,80	164,75	164,82	164,86	164,80	—	164,83	164,75	164,77	164,79
Fr. B.	12,50	12,495	12,5025	12,505	12,50	—	12,505	12,50	12,50	12,20
Fr. Fr.	148,51	148,45	148,58	148,61	148,45	—	148,58	148,55	148,51	148,50
Fr. Sv. acc.	142,63	142,60	142,62	142,67	142,60	—	142,63	142,65	142,60	142,60
Lst.	1749,41	1749,25	1749,375	1750,50	1749 —	—	1750,25	1749 —	1748,875	1749,625
Dm. occ.	148,71	148,63	148,68	148,72	148,65	—	148,67	148,70	148,69	148,67
Scell. Aust.	24,02	24,01	24,01	24,025	24 —	—	24,0125	24,05	24,02	24,02

Media dei titoli del 13 dicembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Id. 5 % (Beni Esteri)	—

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,92
1 Dollaro canadese	640,375
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,47
1 Corona norvegese	87,455
1 Corona svedese	120,815
1 Fiorino olandese	164,845
1 Franco belga	12,505
100 Franchi francesi	148,595
1 Franco svizzero acc.	142,65
1 Lira sterlina	1750,375
1 Marco germanico	148,695
1 Scellino austriaco	24,019

Nella Media dei cambi del 10 dicembre 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 dell'11 successivo, il cambio medio del Franco belga deve leggersi 12,508 anzichè 12,505.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. 5 % Serie 33	22897	3.800 —	De Luca Giuseppe fu *Raffaello*, minore sotto la tutela di Aglietti Amachilde Alfa fu Napoleone vedova Spiess, dom. in Roma.	De Luca Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
Id.	22899	1.400 —	De Luca Giuseppe fu *Raffaello*, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Cecchini Guido fu Giuseppe.	De Luca Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Cecchini Guido fu Giuseppe.
Id. Serie 32	22900	500 —	De Luca Giuseppe fu *Raffaello*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	De Luca Giuseppe fu *Giuseppe*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	389433	185,50	Antonini *Venanzio* fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Evangelisti Luisa fu Venanzio vedova Antonini, dom. a Montecavallo (Macerata).	Antonini *Venanzo* fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Evangelisti Luisa fu Venazio vedova Antonini, dom. a Montecavallo (Macerata).
Id.	402741	542,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	448440	805 —	Ferrero *Ercolina* fu Alessandro moglie di Romano *Ernesto* di Giovanni, dom. in Frascarolo (Pavia), vincolata per dote.	Ferrero *Maria Catterina Carolina Ercolina* fu Alessandro moglie di Romano *Giuseppe Enrico Ernesto* di Giovanni, dom. in Frascarolo (Pavia), vincolata per dote.
B. T. N. 5 % (1965)	53	9.750 —	Mottarella Anna fu Marco, minore sotto la patria potestà della madre Bosisio *Maria Andreina* di Felice, vedova Mottarella, dom. in Gravedona (Como).	Mottarella Anna fu Marco, minore sotto la patria potestà della madre Bosisio *Maria Cesarina Andreina* di Felice vedova Mottarella, dom. in Gravedona (Como).
Rendita 5 % (1935)	227838	50.000 —	La Vigna *Susanna* fu Felice, moglie di Pascale Francesco fu Nicola, dom. in Paduli (Benevento).	La Vigna *Maria Susanna* fu Felice moglie di Pascale Francesco fu Nicola, dom. in Paduli (Benevento).
Cons. 3,50 % (1906)	586662	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	586663	66,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	586664	66,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	586665	66,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	586666	66,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	664273	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	695928	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	740117	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	160241	175 —	La Vigna *Susanna* fu Felice moglie di Pascale Francesco, dom. in Paduli (Benevento).	La Vigna *Maria Susanna* fu Felice moglie di Pascale Francesco, dom. in Paduli (Benevento).
Id.	305798	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	323396	1.057 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	344528	245	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354072	402,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	372934	525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	405145	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	158188	140 —	Pelissero *Battista* fu Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino).	Pelissero *Giò Battista* fu Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	202062	164,50	Pelissero *Battista* fu Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino).	Pelissero *Giò Battista* fu Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino).
Id.	340488	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	715336	10,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	794843	192,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	806110	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	808370	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	812787	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	815225	248,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	815232	63 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	822576	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	164021	525 —	*Farzinetti* Elena fu Emanuele, minore sotto la patria potestà della madre Lenta Rosa fu Giovanni vedova *Farzinetti* Emanuele, dom. a Brà (Cuneo).	*Forzinetti* Elena fu Emanuele, minore sotto la patria potestà della madre Lenta Rosa fu Giovanni vedova *Forzinetti* Emanuele, dom. a Brà (Cuneo).
B. T. N. 5 % (1950) Serie I	1835	500 —	Seminario vescovile di Savona e Noli, con usufrutto a favore di Garrone *Adele* fu Francesco, dom. a Noli.	Seminario vescovile di Savona e Noli, con usufrutto a favore di Garrone *Maria Luigia Adelaide* fu Francesco, dom. a Noli.
Id. (1949) Serie A	1555	450 —	Come sopra, intestazione e usufrutto.	Come sopra, intestazione e usufrutto.
Id.	1574	200 —	Come sopra, intestazione e usufrutto.	Come sopra, intestazione e usufrutto.
Id.	1591	250 —	Come sopra, intestazione e usufrutto.	Come sopra, intestazione e usufrutto.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

Roma, addì 30 novembre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(6724)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 12150 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 aprile 1935, n. 2065/R/Gab., con cui al sig. Niederstätter Pietro, nato a Villandro il 13 ottobre 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di *Merano*;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 9 ottobre 1957 dai sigg. Merano Adolfo, Pietro e Maria, figli maggiorenni del predetto, in atto residenti a Villandro;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 5 aprile 1935, n. 2065 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome dei sigg. Merano Adolfo, nato a Villandro il 16 gennaio 1933; Merano Pietro, nato a Villandro il 27 aprile 1935; Merano Maria, nata a Villandro il 9 settembre 1936, viene ripristinato nella forma tedesca di Niederstätter.

Il sindaco del comune di Villandro provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni Ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 dicembre 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(6890)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Paulin Luigi intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 8 febbraio 1932, n. 50/108-P, nella forma originaria e precisamente da « Paulin » a « Pavlin »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 8 febbraio 1932, n. 50/108-P, nel senso che il cognome del sig. Paulin Luigi, nato a Gorizia il 14 gennaio 1925 e residente a Gorizia, via Morelli n. 41, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Pavlin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari: Simsic Elena in Paulin, nata a Bardonecchia il 19 giugno 1931, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 25 novembre 1957

Il prefetto: NITRI

(6767)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Div. I N. XIII/2 4988

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 2 marzo 1957, dal sig. Cavressich Libero fu Giovanni, nato a Isola il 10 dicembre 1914, residente a Trieste in via Conti, 38, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cavini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cavressich Libero è ridotto nella forma italiana di Cavini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Tirello Giuseppina fu Giuseppe, nata ad Umago il 31 luglio 1914, moglie e Cavressich Luciano, nato a Trieste il 21 ottobre 1945, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 luglio 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6700)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1958 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 contenente norme sull'imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1958.

Le relative prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18, 20 e 21 marzo 1958 alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 14 febbraio 1958, corredate, a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, ~~dal quale deve risultare l'attuale iscrizione del~~ candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e l'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'iscrizione agli esami da versarsi ad un Ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai precedenti numeri 2) e 3), un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 2 dicembre 1957

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1957
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 212. — BOVIO

(6873)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma per l'espletamento del concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1957, n. 903, registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1957, registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 36, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a cinquecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 novembre 1956, n. 1992;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41. 1.245.166682 del 21 ottobre 1957;

Decreta:

Il disegnatore capo Bucchi Telemaco è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse presso il Compartimento di Roma in sostituzione dell'assistente lavori principale Peretti Enzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1957
Registro n. 23 *bilancio Trasporti, foglio n.* 33. — BARNABA

(6892)

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione esaminatrice compartimentale di Torino per l'espletamento del concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1957, n. 903, registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1957, registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 36, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a cinquecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 novembre 1956, n. 1992;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali - n. P.A.G. 41.1.245.168289 del 24 ottobre 1957;

Decreta:

L'ispettore principale Grandinetti Alberto e l'assistente lavori capo Briselli Renzo, sono nominati rispettivamente presidente e membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse presso il Compartimento di Torino, in sostituzione dell'ispettore capo Bonifazi ing. Sanzio e dello ispettore di prima classe Gamba Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1957
Registro n. 23 *bilancio Trasporti, foglio n.* 40. — BARNABA

(6893)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami per il conferimento di quindici borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche da usufruire presso gli Osservatori per le malattie delle piante e gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che nel supplemento n. 10-*bis*, del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte II, personale, del 5 dicembre 1957, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 20 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1957, registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 160, che approva la graduatoria generale di merito dei partecipanti al concorso per titoli ed esami per il conferimento di quindici borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche, da usufruire presso gli Osservatori per le malattie delle piante e gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 1° dicembre 1956.

(6891)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio precedente decreto n. 22274 del 6 luglio 1957, e successive modifiche, relativo alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956;

Vista la lettera in data 19 ottobre 1957, con la quale il sindaco di San Giorgio la Molara comunica che la signora Pizzoli Amalia, dichiarata vincitrice di quella condotta ostetrica con decreto prefettizio n. 30625 del 26 settembre 1957, ha dichiarato di rinunziare al posto;

Visto che la signora Bigari Rosalba, vincitrice della condotta ostetrica di San Lupo, classificata al sesto posto nella graduatoria delle idonee, ha indicato, nella sua domanda di partecipazione al concorso, la sede di San Giorgio la Molara nell'ordine delle preferenze prima di quella di San Lupo;

Considerato che la medesima, a seguito di richiesta di questa Prefettura, ha dichiarato di accettare la nomina per la detta sede di San Giorgio la Molara;

Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Bigari Rosalba è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di San Giorgio la Molara.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per otto giorni, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Benevento, addì 22 novembre 1957

Il prefetto: LOZZI

(6783)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.